



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

M_INF-SISTRA
Direzione Generale della Sicurezza Stradale
SISTRA_DIV2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0005733-04/12 2014-USCITA
08.03

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: interpretazione sull'applicazione dei 90 giorni ex art. 201 del Codice della strada. (V.s. e-mail del 26 novembre.

Con riferimento alla problematica in oggetto questo Ufficio condivide la linea interpretativa inerente la corretta applicazione dell'art. 201 del Codice della strada, nella parte in cui prevede il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione, esplicitata dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 16968 del 07.11.2014, che si allega alla presente. (All.to 1).

Tale linea interpretativa, che conferma la natura perentoria del termine dei 90 giorni, nel merito è stata ulteriormente confermata dall' Ufficio scrivente nei contenuti di fatto e di diritto riportati nella risposta all'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Librandi in data 16 ottobre 2014, che si allega alla presente (All.to 2).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. SERGIO DONDOLINI)

M

Acc. To 1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

*de- Chiacchi
 presso al Comune
 copre x me*

U

Roma, data del protocollo

Ag. V. 10/11/14

ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI
MILANO

OGGETTO: Risposta a quesito in materia di contestazione delle violazioni al Codice della strada accertate mediante strumenti elettronici.

Si riscontra la nota n. 21/MC/2014/Area III in data 6 agosto scorso di codesta Prefettura, con la quale è stata evidenziata la prassi, adottata dal Comune di Milano, di far decorrere i novanta giorni - termine per la contestazione degli illeciti rilevati tramite sistema remoto - non dalla data di commissione degli stessi, bensì da quella in cui gli operatori visionano i fotogrammi ed associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo (o obbligato in solido).

Al riguardo, ferma restando la competenza esclusiva dell'Organo territoriale in merito alla decisione dei ricorsi, si rappresenta che le perplessità manifestate da codesto Ufficio appaiono condivisibili. Infatti, già a far tempo dalla sentenza n. 198 del 10 giugno 1996, depositata il successivo 17 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del I comma dell'articolo 201 del Codice della strada, nella formulazione all'epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione "comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro [dei trasgressori o degli obbligati in solido] identificazione".

Appare, pertanto, indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tale limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne. A suffragio di tale assunto soccorre anche la lettura del seguito del comma in esame, nel quale è indicato chiaramente che "qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata dagli stessi entro novanta giorni dalla data in cui

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Dff. III- Politiche per l'attuar. del sistema sanz. amm.vo - Prot. Uscita N.0016968 del 07/11/2014



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo (...) o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione". La disposizione, che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un'ulteriore conferma all'assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il *dies a quo* per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione.

Si evidenzia, peraltro, che qualora la notifica risulti inequivocabilmente avvenuta nel termine di novanta giorni dalla commissione dell'illecito, anche in presenza di un'indicazione errata del *dies a quo*, la stessa debba considerarsi come validamente avvenuta.

Tanto si rappresenta per le determinazioni di codesto U.T.G.

Il Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale

Carmen Perrotta

tp



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
 gli affari generali ed il personale
 Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. 5544 24.11.2014

UFFICIO LEGISLATIVO
 SEDE

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 5-03805 dell'On. Librandi. Rif. 2678 / CIS (V.s. PEC prot. n. 41079 del 20.10.2014).

Con riferimento alla interrogazione in oggetto questo Ufficio condivide quanto espresso nella medesima, in quanto l'art. 201 del Codice della strada precisa in modo esplicito che il verbale di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento.

Appare evidente come nell'utilizzo di dispositivi automatici per il rilevamento delle infrazioni di cui all'art. 142 (eccesso di velocità), il momento dell'accertamento è quello in cui il dispositivo di controllo rileva l'infrazione previa fotografia o filmato, e non quello, come qualcuno interpreta in modo estensivo, della effettiva e formale presa visione nonché convalida della documentazione fotografica.

Da un punto di vista procedurale non è corretto soprattutto nei confronti dei cittadini che in questo modo non hanno più la certezza della legge, qualora il termine perentorio dei 90 giorni si dovesse dilatare a dismisura, senza fissare un momento preciso nel tempo.

Un atteggiamento di questo tipo se è giustificabile dal punto di vista freddamente amministrativo, non lo è affatto dal punto di vista etico perché fa scadere credibilità della Macchina Pubblica e perché la sanzione perde di fatto quella funzione, fondamentale per la società, di riappacificazione tra il cittadino e chi lo amministra.

Inoltre, se tale interpretazione sine dies a quo " fosse realmente corretta , si finirebbe per ridicolizzare lo spirito del legislatore che negli anni passati ha ridotto gradualmente i termini temporali concessi per notificare i verbali da 150 a 90 giorni, nell'ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti del cittadino.

Quindi per accertamento si intende il momento esatto in cui viene rilevata l'infrazione e non importa se sia stato un dispositivo di controllo automatico ovvero un agente di polizia stradale.

Per quanto concerne la richiesta avanzata inerente l'emanazione di una circolare esplicativa al fine di fornire una corretta interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 201 sopra citato, si ritiene che tale competenza spetti al Ministero della Giustizia per quanto concerne l'aspetto procedurale, ovvero al Ministero dell'Interno in virtù del potere di coordinamento delle attività di polizia stradale riconosciutogli ai sensi dell'art. 11 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

